

- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009; e
- violazione degli articoli 15 e 42 del regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — IOIP Holdings/
UAMI (GLISTEN)**

(Causa T-648/13)

(2014/C 61/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IOIP Holdings LLC (Fort Wayne, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti H. Dhondt e S. Kinar)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 settembre 2013 nel procedimento R 1028/2013-2;
- ordinare all'Ufficio di registrare il marchio comunitario richiesto;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «GLISTEN» per prodotti appartenenti alla classe 3 — marchio registrato comunitario n. 11 305 273

Decisione dell'esaminatore: rigetto della richiesta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, paragrafo 1, lettere b e c del regolamento sul marchio comunitario

**Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — Time/UAMI
(InStyle)**

(Causa T-651/13)

(2014/C 61/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Time Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv.: D. Cañadas Arcas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 settembre 2013, nel procedimento R 827/2013-2;
- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo per beni e servizi delle classi 9, 16 e 41 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 264 223.

Decisione dell'esaminatore: parziale diniego della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (regolamento sul marchio comunitario).

**Ricorso proposto il 10 dicembre 2013 — The Smiley
Company/UAMI (Forma di un biscotto)**

(Causa T-656/13)

(2014/C 61/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Freitag, avvocato)